

Consorzi Industriali nel T.U. ambientale: chi autorizza lo scarico dei Consorziati?

A cura di Mauro Kusturin

Questo contributo prende spunto da una segnalazione che mi è stata fatta da un validissimo tecnico della locale A.R.P.A. ed ha come oggetto il confronto tra il comma 2 dell'art.45 del D.Lgs.152/1999 ed il corrispettivo comma dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006.

A tal proposito il Legislatore è intervenuto con la modifica della seconda parte del comma 2 dell'art.45 (modificato ed abrogato appunto dall'art. 124 del D.Lgs.152/2006), che va segnalata, in quanto è uno dei pochi interventi di miglioria introdotti dal “testo unico ambientale”.

Si riportano di seguito i due articoli per un confronto diretto.

ART.45 D.Lgs.152/1999	ART.124 D.Lgs.152/2006
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziali e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto. Si applica l'articolo 62, comma 11, secondo periodo, del presente decreto.	2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto. Ove uno o più stabilimenti effettuino scarichi in comune senza essersi costituiti in consorzio, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dello scarico finale, fermo restando che il rilascio del provvedimento di autorizzazione o il relativo rinnovo sono subordinati all'approvazione di idoneo progetto comprovante la possibilità tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi.

Quando era vigente il D.Lgs.152/1999, una lettura accorta del comma 2 dell'art. 45 poteva indurre alla formulazione di due quesiti:

- 1) quale tipologia di consorzi andavano autorizzati?
- 2) chi è il soggetto che autorizzava le singole imprese?

Difatti in merito al primo interrogativo, la norma sembrerebbe limitarsi solo ai consorzi costituiti *“per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati”*, escludendo pertanto i numerosi *“classici”* Consorzi Industriali distribuiti sul territorio nazionale.

Di conseguenza ed in risposta alla seconda domanda, le singole imprese consorziate andavano autorizzate da soggetti differenti a secondo se le stesse facevano parte di *“un consorzi costituiti per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue”* o di un'altra tipologia di consorzio; nel primo caso poteva essere lo stesso Consorzio che rilasciava l'autorizzazione allo scarico mentre nel secondo caso l'atto in parola doveva (o poteva?) essere rilasciato dalla Provincia o dal Comune in quanto Autorità Competenti.

Sembra ovvio quindi, che se non fosse intervenuta la modifica sostanziale della seconda parte del comma dell'art. 45, di sicuro si sarebbero creati (anzi è successo: Vedi sentenza T.A.R. Friuli Venezia Giulia n.25 del 12.02.2005) non pochi problemi interpretativi e di applicazione della norma stessa.

Come è evidente l'aggiunta del terzo periodo del comma in questione sembra chiarire chi debba essere autorizzato e chi debba autorizzare.

A dire il vero nel territorio della Provincia per la quale lavoro e nel quale operano tra gli altri due significativi Consorzi Industriali, entrambi dotati di depuratori consortili tra i più grandi della regione, il problema non si è mai posto. Infatti ogni Consorzio è dotato, in materia di scarichi e depurazione, di un idoneo regolamento al quale le singole imprese debbano scrupolosamente attenersi al fine di potere effettuare il proprio scarico nella fognatura consortile; lo stesso Consorzio rilascia l'autorizzazione alle singole imprese e provvede anche ad effettuare gli opportuni controlli sui consorziati al fine di prevenire inconvenienti alla rete consortile ed alla successiva fase di depurazione.

Tutto ciò premesso credo che in tale contesto sia opportuno un ulteriore intervento del Legislatore, affinché lo stesso attribuisca esplicitamente in seno ai *“Consorzi”* i poteri-doveri analoghi a quelli delle Pubbliche Amministrazioni che rilasciano autorizzazioni allo scarico; faccio riferimento alla possibilità che il *“Consorzio”* possa rilasciare ai consorziati, per gli scarichi che recapitano in fognatura consortile, le autorizzazioni ex art. 124 D.Lgs.152/2006 ed inoltre sia legittimato anche ad emanare interventi preventivi e repressivi, quali ad esempio diffide, sospensioni e revoche ex art. 130 D.Lgs.152/2006.

Per riassumere, sono dell'avviso che nei Consorzi, in genere, debba essere individuata *“l'Autorità Competente”* sulla fognatura consortile.

Inoltre sarebbe opportuno ed utile chiarire, ai fini della tutela dell'ambiente, le modalità di controllo su chi e come possa e/o debba effettuare i controlli sugli scarichi dei consorziati: qui però si apre un'altra delicata questione, quella dei controlli in generale, alla quale il Legislatore dovrebbe mettere mano in modo chiaro ed inequivocabile ed alla quale dedicare poche righe del presente contributo mi sembra un tantino riduttivo.

In conclusione una breve disamina dell'ultima parte del comma 2 dell'art.124, introdotta ex novo dal Legislatore con il D.Lgs.152/2006, che conferma la cattiva reputazione del *testo unico ambientale*, introducendo una novità sulla quale nutro forti dubbi in quanto apre nebulosi scenari sulle possibili interpretazioni della norma.

Infatti non appare affatto chiaro

- a) quali siano le modalità sul come *“uno o più stabilimenti possano effettuare scarichi in comune senza essersi costituiti in consorzio”*;
- b) se *“il titolare dello scarico finale”* è colui al quale confluiscano gli scarichi degli altri stabilimenti oppure è il soggetto che si trova a scaricare per ultimo in una condotta comune prima che questa si immetta nel corpo recettore;
- c) quale sia lo scopo di presentare un *“idoneo progetto comprovante la possibilità tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi”* in relazione al fatto che il Legislatore dispone che *“l'autorizzazione allo scarico è rilasciata* (non c'è l'opzione del “può essere”) *al titolare dello scarico finale”*.

Attualmente risposte ai predetti quesiti sono aleatorie e si è attesa di novità chiarificatrici dalla giurisprudenza.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 3 aprile 2007